

ORIGINALE

Repertorio n. 2.248

ATTO MODIFICATIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno quindici del mese di giugno.

In Lentini, nel mio studio sito in Via Giuseppe Verdi n. 2.

Innanzi a me Dott. Riccardo Dagnino, Notaio residente in

Lentini, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di

Siracusa, sono presenti i signori:

- ODIERNA LAURA, insegnante I.S.E.P., nata a Catania il ventidue luglio 1965, residente in Lentini, via Mazara n. 5,

avente codice fiscale DRN LRA 65L62 C3511;

- ROMANIA SALVATORE, ragioniere, nato a Catania il diciannove luglio 1972, residente in Militello in Val di Catania, viale

delle Rimenbranze s.n., avente codice fiscale

RMN SVT 72L19 C3510;

- ODIERNA RITA, impiegata, nata a Catania il quindici settembre 1960, residente in Lentini, via Mazara n. 5, avente

codice fiscale DRN RTI 60P55 C3510.

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano, di comune accordo tra loro e col mio consenso, di rinunciare alla presenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

SI PREMETTE CHE:

- con atto a mio rogito in data 8 agosto 1997, Repertorio n.



22 GIU 1998

REGISTRO
N. 114
L. 11/12/97
DIRETTORE DEL TRIBUNALE
L. 11/12/97



936/165, gli odierni comparenti costituirono un'Associazione culturale di danza e teatro denominata "MEGARLES BALLET", con sede in Lentini (SR), via Tricolore n. 27;

- che gli odierni comparenti, quali unici componenti del Consiglio Direttivo e giusta i poteri di cui all'art. 10 dello Statuto sociale, intendono oggi adeguare lo Statuto sociale alle clausole previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 allo scopo di ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali riservate dalla legislazione vigente agli enti non commerciali di tipo associativo.

Tutto ciò premesso, da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, quali componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione e giusta i poteri di cui all'art. 10 dello Statuto, convergono all'unanimità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo III, comma 4-quinquies, del D.lgs. n. 460/1997, di modificare lo Statuto in conformità a quanto previsto dal citato decreto, inserendovi le clausole ivi previste.

A tale scopo mi consegnano il nuovo testo dello Statuto sociale che si allega in originale al presente atto sotto la lettera "A".

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da me Notaio ed in parte da persona di mia fiducia e da

me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti che lo
dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono
unitamente a me Notaio.

Consta di un foglio per due pagine e quanto fin qui della
terza.

Laura Odierus

Salvatore Romanin

Paola Odierus

Paolo Pirelli



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - E' costituita un'Associazione culturale di danza e teatro denominata "MEGAKLES BALLET".

Art. 2 - La sede è fissata in Lentini, via Tricolore n. 27.

Art. 3 - L'Associazione, che non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica ed aconfessionale, ha lo scopo di svolgere attività a carattere culturale nel settore cinematografico, musicale, teatrale e delle arti visive.

Particolare attenzione sarà attribuita al rapporto tra queste attività e le istanze della realtà sociale e del patrimonio artistico-culturale siciliano. A tal fine i componenti dell'Associazione intendono organizzare nei settori suddetti seminari di informazione, convegni di interscambio culturale a livello regionale, nazionale ed internazionale ed animazione socio-culturale, utilizzando tutti i mezzi di informazione compresa la possibilità di pubblicare in proprio.

L'Associazione si propone inoltre di allestire spettacoli di teatro e danza e svolgere attività didattica, prediligendo sempre opere e poetiche che valorizzino e riscoprano porzioni di patrimonio culturale.

L'Associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, coopera e collabora con gli analoghi organismi di Enti ed Istituzioni private, di Enti ed Istituzioni della Regione Siciliana e di altre regioni dello Stato Italiano e di altri paesi ed



Lamezia Terme
Salvatore Raimondo
R. R. Odierne
Luigi P. V.



organismi sia della C.E.E. che internazionali e si può associare alle istituzioni stesse al fine di promuovere attività di associazionismo per la nascita di consorzi fra le medesime. L'Associazione potrà inoltre organizzare e gestire corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Siciliana con il concorso del F.S.E.

L'Associazione potrà, infine, chiedere finanziamenti agevolati e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Sicilia e degli altri Enti pubblici.

Agli effetti fiscali e previdenziali l'Associazione intende, altresì, beneficiare di tutte le agevolazioni locali, Regionali, Statali e dell'Unione Europea ed, in particolare, di quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 - L'Associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci benemeriti. Sono soci fondatori coloro che hanno firmato l'atto costitutivo; sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza; sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione: ciascun aderente, in particolare, ha

diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La quota sociale e/o il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa", e gli stessi non sono rivalutabili.

Art. 6 - Costituiscono il patrimonio dell'Associazione: a) le quote degli associati; b) le offerte, le sovvenzioni e le erogazioni di enti pubblici e privati, di istituti bancari, nonché di associazioni private e di singoli cittadini italiani e stranieri; c) i contributi ordinari e straordinari conferiti dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati; d) i lasciti da parte dei privati, le eventuali donazioni da parte di Enti privati o di Istituti pubblici; e) il materiale scenico.

Art. 7 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario.

Art. 8 - L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti



gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Essa viene convocata annualmente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di legge; inoltre potrà essere convocata in via straordinaria ogni volta che venga deciso dal Consiglio direttivo o su esplicita richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea provvede anche alla nomina delle cariche sociali e delibera, altresì, sulle modifiche al presente statuto nonché sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea dovrà essere convocata mediante lettera raccomandata o affissione di apposito avviso all'albo dell'Associazione o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo almeno otto giorni prima della data di convocazione; ad analoga forma di pubblicità saranno soggette le deliberazioni assembleari di cui infra nonché le comunicazioni agli associati di bilanci e rendiconti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione sarà presa a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei

due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

La partecipazione alla vita associativa è garantita a ciascun socio senza limiti temporali.

Art. 9 - Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il Presidente inoltre, oltre a convocare ed a presiedere

l'Assemblea dei soci, presiede anche il Consiglio Direttivo

il quale sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.

Il Presidente è rieleggibile e resta in carica tre anni.

Il Presidente in caso di assenza, impedimento e dimissioni verrà sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che viene eletto dall'Assemblea e composto da tre a sette membri, scelti tra i soci, è presieduto da un

Presidente, che è anche il Presidente dell'Assemblea, dura in carica tre anni ed elegge nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,

delibera in merito a tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione

di quelle espressamente riservate dallo Statuto alla competenza assembleare; redige i regolamenti interni per

l'attività sociale.

Ogni decisione del Consiglio Direttivo si intende presa a maggioranza assoluta.

Art. 11 - Il Segretario curerà la redazione dei verbali, sottoscrivendoli con il Presidente; egli sarà depositario del Registro dei soci provvedendo inoltre all'attività amministrativa in genere.

Art. 12 - E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione è devoluto a fondazioni culturali e/o religiose a scopo benefico.

Il recesso di uno dei soci fondatori dovrà essere comunicato a tutti gli altri soci fondatori; il socio che recede non avrà diritto ad alcuna liquidazione e la relativa quota andrà ad accrescere il patrimonio dell'Associazione.

Art. 13 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti.

Adone Dohereu
Sclatore Romanie
R. Odrana
frubzu A

